Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Principi d'azione della Delegazione delle Commissioni della gestione

Approvati il 14 febbraio 2025 dalla Delegazione delle Commissioni della gestione, trasmessi il 19 maggio 2025 per conoscenza alle Commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) è un organo permanente delle due Commissioni della gestione delle Camere federali composto da tre membri ciascuno del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e nel quale sono rappresentati tutti i partiti di Governo e un partito non governativo.

La Delegazione si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 della legge sul Parlamento [LParl]) ed elegge la sua presidenza ogni due anni.

La DelCdG esercita l'alta vigilanza su tutte le attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative e sull'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti. Essa agisce in modo autonomo. Conformemente all'articolo 53 capoverso 3 LParl, ogni Commissione della gestione può conferirle incarichi speciali.

La DelCdG opera secondo i seguenti principi.

1 Mandato

Su mandato delle Camere federali, la DelCdG esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale, sull'Amministrazione federale e sugli altri enti incaricati di compiti federali per quanto riguarda la protezione dello Stato, i servizi delle attività informative e l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti (art. 169 della Costituzione federale [Cost.] e art. 53 cpv. 2 LParl).

Per *protezione dello Stato*, la DelCdG intende le misure adottate dalle autorità per prevenire e reprimere le azioni dirette contro la sovranità territoriale, la sicurezza interna ed esterna, l'indipendenza o l'economia svizzera o che, in modo più generale, costituiscono una minaccia seria per l'esistenza, la stabilità e l'integrità dell'ordine costituzionale e democratico della Svizzera. In questa definizione rientrano la lotta al terrorismo, allo spionaggio, alla proliferazione delle armi ABC, nonché all'estremismo violento a sfondo politico.

Per *servizi delle attività informative*, la DelCdG intende tutti i servizi dell'Amministrazione federale e di altri enti incaricati di compiti federali che acquisiscono e valutano, in Svizzera e all'estero, informazioni inerenti alla situazione di politica di sicurezza.

Per *azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti*, la DelCdG intende le attività del Governo e dell'Amministrazione che sottostanno a un particolare obbligo di mantenimento del segreto e la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali (art. 53 cpv. 2 LParl).

Il settore di competenza della DelCdG comprende tutte le attività che mirano a garantire la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

Come le CdG, anche la DelCdG pone l'accento nella sua *attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia* (art. 52 cpv. 2 LParl), nonché sull'efficienza e sull'opportunità dell'azione del Governo e dell'Amministrazione.

L'attività di alta vigilanza della DelCdG non sostituisce l'obbligo di vigilanza del Consiglio federale in questi settori. La DelCdG si occupa in particolare di verificare se il Consiglio federale, il dipartimento competente e gli specifici organi di vigilanza svolgono correttamente la funzione di direzione e vigilanza prescritta dalla legge.

Le CdG possono inoltre affidare incarichi speciali alla DelCdG, segnatamente quando i diritti d'informazione delle CdG non sono sufficienti per garantire l'esercizio dell'alta vigilanza (art. 53 cpv. 3 LParl).

2 Obiettivi

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- promuove la *legittimazione* democratica *e la responsabilità* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri enti incaricati di compiti federali per quanto riguarda la protezione dello Stato, i servizi delle attività informative e l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti;
- *promuove la trasparenza e la fiducia nell'azione del Consiglio federale nonché dei servizi e organi competenti*;
- garantisce l'alta vigilanza sulla gestione di queste istituzioni mediante un dialogo diretto e permanente, affinché i problemi possano essere risolti dalle autorità competenti nell'ambito delle loro capacità;
- verifica il rispetto dei diritti fondamentali nell'utilizzazione di dati da parte delle autorità e in particolare degli organi dei servizi delle attività informative;
- attribuisce particolare importanza a una conduzione efficace della politica di sicurezza da parte del Consiglio federale, a strutture organizzative adeguate e al coordinamento delle autorità coinvolte;
- trae dalla sua attività di controllo insegnamenti per un'applicazione coerente della legislazione e anche per la legislazione futura e ne informa gli organi competenti, in particolare il Consiglio federale e le commissioni tematiche.

3 Coordinamento

La Delegazione delle Commissioni della gestione coordina il suo operato con

- le altre sottocommissioni delle CdG;
- la Delegazione delle finanze (DelFin). La DelCdG informa la DelFin in particolare se nell'ambito della sua attività viene a conoscenza di indizi su comportamenti problematici in ottica di politica finanziaria e può chiederle di incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) di svolgere una verifica. La DelCdG e la DelFin possono riunirsi congiuntamente, se entrambe lo decidono;

- le commissioni tematiche, in particolare con le commissioni di politica di sicurezza e le commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere. La DelCdG si adopera affinché i suoi riscontri siano tenuti in considerazione nel processo legislativo;
- l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) (art. 78 cpv. 2 della legge federale sulle attività informative [LAIn]). La DelCdG prende posizione sul piano di controllo dell'AVI-AIn;
- i servizi di vigilanza interni dei dipartimenti e tiene conto dei loro rapporti nelle proprie riflessioni.

La DelCdG può fornire indicazioni ad altri organi di controllo, in particolare all'AVI-AIn e all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AVI-MPC), qualora ritenga siano necessari accertamenti in settori di loro competenza.

4 Procedura

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

4.1 Disposizioni generali

- stabilisce un programma annuale, nel quale definisce in particolare i temi principali sui quali avviare indagini approfondite. A medio termine si occupa di ripartire equamente le sue attività di controllo tra i servizi soggetti alla sua vigilanza. In caso di imprevisti, il programma viene adeguato per consentire alla DelCdG di intervenire;
- verifica la gestione del Consiglio federale, della sua Delegazione Sicurezza e dei dipartimenti interessati sia *in modo concomitante* sia *retrospettivamente*;
- attribuisce grande importanza al *rilevamento precoce dei problemi* per individuare tempestivamente eventuali carenze che richiedono un intervento politico. Nell'ambito del Ministero pubblico della Confederazione rispetta l'indipendenza delle inchieste penali;
- contribuisce a *rimediare alle carenze e alle disfunzioni rilevate* o a sfruttare i margini di ottimizzazione nella gestione, attribuendo particolare importanza alla tutela dei diritti fondamentali;
- riceve richieste di vigilanza e le esamina, nella misura in cui rientrino nel suo settore di competenza. Singoli casi sono rilevanti se riguardano questioni di fondo;
- prende atto dei rapporti di verifica dell'AVI-AIn e li esamina quanto alla necessità d'intervento per l'alta vigilanza;
- svolge la sua attività in modo indipendente dai partiti politici e prende le sue decisioni secondo il principio del consenso.

4.2 Segreto d'ufficio e protezione delle fonti

- è vincolata al segreto d'ufficio (art. 8 LParl). Accorda pertanto la massima priorità al trattamento delle informazioni ricevute in base alla loro classificazione e adotta disposizioni particolari per garantire il segreto;
- procede, prima di rendere conto delle sue attività alle CdG o di pubblicare le sue constatazioni, a una ponderazione degli interessi tra l'interesse legittimo al mantenimento del segreto da parte del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale o di altri enti incaricati di compiti federali, da un lato, e l'interesse pubblico alla trasparenza, dall'altro. Prima di un'eventuale pubblicazione, la DelCdG consulta l'autorità interessata;
- garantisce la protezione delle fonti classificate dei servizi e delle proprie fonti d'informazione. Vengono forniti dettagli su una fonte alle CdG, alle Camere federali o in una pubblicazione, soltanto se sono indispensabili per l'alta vigilanza parlamentare per giudicare la gestione e se nessun interesse preponderante vi si oppone oppure se la fonte è già nota al pubblico.

4.3 Rapporti e informazione

- presenta regolarmente alle CdG un rapporto sulla gestione del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri enti incaricati di compiti federali per quanto riguarda la protezione dello Stato, i servizi delle attività informative e l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti;
- informa almeno una volta all'anno le Camere federali e il pubblico sui suoi lavori;
- presenta le sue proposte alle CdG (art. 53 cpv. 4 LParl), qualora intenda depositare proposte o interventi nelle Camere;
- propone di regola alle CdG di pubblicare i risultati delle sue ispezioni se nessun interesse preponderante vi si oppone. Dà preventivamente la possibilità all'autorità interessata di esprimersi su eventuali errori materiali e sull'interesse al mantenimento del segreto (art. 157 LParl);
- si impegna a condurre una politica d'informazione attiva che sia aderente agli eventi ed eviti dicerie e speculazioni. Fatte salve decisioni contrarie, il presidente è l'unico responsabile in materia di informazione;
- riferisce sulle sue attività nel quadro del rapporto annuale (art. 55 LParl).

Le informazioni al pubblico vengono rilasciate unicamente dal presidente, d'intesa con il vicepresidente della DelCdG (cfr. Directives sur l'information et la communication des CdG [soltanto in ted. e franc.]).

5 Mezzi a disposizione

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- invita i dipartimenti e altri organi di vigilanza specializzati interessati (AVI-AIn e AVI-MPC) a informarsi senza indugio su eventi particolari che possono pregiudicare la sicurezza interna o esterna;
- è consultata dal Consiglio federale, se, in virtù dell'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (diritto di necessità) o di un potere di gestione delle crisi secondo l'allegato 2 LParl, esso emana disegni d'ordinanza o di modifiche d'ordinanza che contengono informazioni classificate come confidenziali o segrete (art. 151 cpv. 2bis LParl).
- è autorizzata a interrogare direttamente le autorità, i servizi e gli altri enti incaricati di compiti federali e può esigere da essi le informazioni o i documenti di cui necessita. Qualora l'esercizio delle sue funzioni in materia di alta vigilanza lo esiga, può chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornirle informazioni e documenti. Questi diritti d'informazione non prevedono eccezioni, poiché alla Delegazione delle Commissioni della gestione non può essere sottaciuta alcuna informazione (art. 169 cpv. 2 Cost., art. 154 LParl). Ha quindi accesso in particolare ai documenti sui quali il Consiglio federale si è basato per prendere una decisione o che devono restare segreti per ragioni concernenti la protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative;
- può sentire sia persone informate sui fatti, sia testimoni (art. 155 LParl);
- può chiedere ai servizi della Confederazione la presentazione di rapporti;
- assicura, per raggiungere i suoi obiettivi, controlli regolari, ispezioni, visite dei servizi e controlli successivi e, in casi particolari, anche visite non annunciate;
- rende conto di regola dei risultati delle ispezioni in un rapporto contenente raccomandazioni indirizzate direttamente alle autorità responsabili (art. 158 LParl). La DelCdG controlla l'attuazione delle sue raccomandazioni e delle sue richieste politiche;
- si informa a cadenza semestrale sulle priorità a livello di attività informative della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale;
- prende atto regolarmente di tutti i rapporti che devono esserle sottoposti secondo le basi giuridiche speciali. Definisce inoltre regolarmente i rapporti / gli ambiti, sui quali ogni anno intende essere informata. A questo proposito l'accento tematico è posto sulla valutazione della situazione da parte della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale, dei dipartimenti interessati e dei servizi delle attività informative;
- decide, dopo aver sentito il Consiglio federale, se inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un'inchiesta della DelCdG possono essere avviate o proseguite (art. 154*a* LParl);

- è sostenuto da una segreteria a livello specialistico e organizzativo;
- può consultare esperti.

I Principi d’azione del 1° marzo 2006 sono abrogati.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2025.